



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione II^ controversie di lavoro**

Il giudice designato, dott. Ottavio Picozzi, all'udienza del 29 febbraio 2024 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. [ ]/2019 promossa da:

[ ]  
presso lo studio dell'avvocato Emanuele De Lucia che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

**RICORRENTE**

**E**

[ ]  
elettivamente domiciliato in Roma, [ ]  
[ ], rappresentato e difeso dall'avv.

[ ] giusta procura in calce alla memoria difensiva,

**RESISTENTE**

**NONCHE'**

**I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to [ ] in forza di mandato generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n 29 presso l'ufficio legale dell'istituto

**RESISTENTE**

Oggetto: licenziamento - differenze retributive e regolarizzazione contributiva del rapporto

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14 marzo 2019 [ ] conveniva in giudizio l'Avv. [ ], chiedendo: *“1. Accertare e dichiarare che dall' [ ] al [ ], o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, si è instaurato tra la ricorrente e il resistente, un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel 4° livello super del c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali – Cipa o nel diverso inquadramento e/o c.c.n.l. ritenuto di giustizia, e tutt'ora in corso in assenza di un atto idoneo a risolverlo; 2. dichiarare l'invalidità, nullità ed inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente e dedotto in premessa e per l'effetto, ordinare al resistente la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro con condanna al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto sulla base di € 1.709,89, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; condannare inoltre il resistente, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 3. condannare il resistente al pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 27.948,54, a titolo di differenze retributive, di cui € 3.780,98, a titolo di trattamento di fine rapporto che sarà dovuto nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di ripristino del rapporto, o al diverso importo ritenuto di giustizia, ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale; 4. Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al*

*soddisfo ed interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. 5. Con vittoria di compensi e spese di lite oltre iva e cpa, nonché spese generali”.*

A sostegno delle proprie domande deduceva preliminarmente che aveva lavorato alle dipendenze del resistente dall' [ ] al [ ] data in cui era stata licenziata verbalmente; che il rapporto di lavoro si era svolto senza alcuna regolarizzazione contrattuale e senza le denunce agli enti previdenziali e assistenziali; che il resistente era un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma per cui al rapporto di lavoro doveva essere applicato il C.C.N.L. per i dipendenti degli studi professionali; che, come da documentazione in atti, nel pomeriggio del [ ] [ ] aveva avuto un colloquio finalizzato all'assunzione con il resistente e la moglie [ ], presso lo studio del primo, sito in [ ] che, in tale occasione le era stato proposto di lavorare come segretaria con un orario di 36 ore settimanali e, all'esito del predetto colloquio, era stata assunta verbalmente; che, come da documentazione in atti, aveva iniziato a lavorare presso il suddetto studio in data [ ] che presso lo studio del resistente aveva le mansioni di segretaria e si era occupata attraverso l'utilizzo del programma Easy PCT di Lextel dei depositi di atti e fascicoli informatici per il processo civile e delle notifiche telematiche, redigendo la relata di notifica e firmando digitalmente - con la chiavetta USB del resistente - gli atti e gli allegati da notificare; che predisponeva gli atti per le notifiche dirette via posta, compilando il registro cronologico, le buste e le relative cartoline, la relata di notifica, l'attestazione di conformità degli atti (ove richiesta), recandosi, altresì, all'ufficio postale per la spedizione; che, all'esito, conservava le ricevute postali nel relativo fascicolo di studio; che effettuava il controllo delle udienze e delle relative scadenze del contenzioso civile e amministrativo del resistente mediante accesso alle relative piattaforme informatiche (polisweb e PAT); che, inoltre, gestiva l'agenda informatica sulla piattaforma "google calendar", accessibile tramite l'account del resistente [ ] e sulla quale effettuava il controllo, l'inserimento e l'aggiornamento delle udienze e degli

adempimenti del processo civile, amministrativo e tributario (quali ad esempio costituzioni, memorie ex art. 183 c.p.c., conclusionali, appelli, ecc.); che dal [ ] a metà della l'anno [ ] aveva svolto le predette attività anche relativamente alle procedure esecutive; che successivamente tali attività erano state curate dall'avv. [ ], il quale aveva iniziato a collaborare presso lo studio di [ ] nel novembre dell'anno [ ]; che, in relazione a tale attività, essa ricorrente si era limitata a inserire le scadenze e le date di udienza nell'agenda informatica; che aveva provveduto, altresì, alla gestione della clientela dello studio del resistente provvedendo all'accoglienza dei clienti facendoli accomodare in sala riunioni e nella stanza del resistente, rispondendo al telefono dello studio, fornendo informazioni e passando le telefonate al resistente; che aveva provveduto anche alla gestione del rapporto via email o telefonicamente con lo studio del commercialista del resistente dott. [ ] inviandogli settimanalmente via e-mail le fatture attive e passive, nonché le certificazioni uniche del resistente, utilizzando l'indirizzo e-mail di quest'ultimo; che essa ricorrente aveva scambiato frequenti comunicazioni con il predetto commercialista per ogni ulteriore evenienza; che si era occupata di stampare e rilegare i fascicoli e gli atti cartacei e di cortesia relativi al contenzioso curato dal resistente, nonché di controllare quotidianamente la posta elettronica del resistente [ ] e di ricevere la posta dalla portineria dello stabile in cui era sito l'ufficio del resistente, firmando a ogni ritiro il registro di portineria per conto del resistente, salvo per i plichi tassati che venivano recapitati direttamente dal postino e ricevendo gli atti giudiziari dall'ufficiale giudiziario di zona; che aveva provveduto alla gestione dei rapporti con i fornitori dello studio, al pagamento tramite polisweb dei contributi unificati e dei diritti di copia per i tribunali diversi da quello di Roma; che preparava gli atti cartacei da consegnare a [ ] (addetto ai giri esterni presso le cancellerie e l'ufficio notifiche del tribunale); che, inoltre, aveva sempre osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, e il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30; che era stata sottoposta

al potere direttivo del resistente, il quale le impartiva gli ordini, le dava le indicazioni e le direttive sul lavoro da svolgere, sia di persona che tramite messaggi whatsapp; che, come da documentazione in atti, per lo svolgimento dell'attività lavorativa per cui è causa, si era interfacciata con frequenza con i collaboratori del resistente presenti in studio (nel tempo avv. [ ], dott. [ ] e l'avv. [ ], sia con messaggi WhatsApp che attraverso e-mail; retribuita mensilmente percependo gli importi specificamente indicati in ricorso, dal febbraio [ ] a maggio [ ] in assegno e dal [ ] al [ ] mediante bonifico con la causale "stipendio", con aspettativa retributiva e con totale assenza di rischio a suo carico; che, durante il suddetto rapporto di lavoro, non aveva mai usato strumenti di lavoro propri, ma aveva sempre utilizzato esclusivamente i mezzi e gli strumenti di lavoro del resistente, presenti nel suo studio (computer, collegamento ad internet, materiale di cancelleria, stampante); che, inoltre, aveva avuto una postazione di lavoro completa di scrivania, computer, collegamento ad internet e stampante, telefono e fax; che non poteva assentarsi dal lavoro senza preventiva autorizzazione e doveva giustificare le assenze al resistente; che, nel corso del rapporto di lavoro, essa ricorrente, avendo fruito di 27 giorni di ferie come specificati in ricorso, non ne aveva richiesto il pagamento; che il rapporto di lavoro si era svolto sempre con le stesse modalità come sopra indicate, senza interruzioni e/o modificazioni; che essa ricorrente, nel periodo di lavoro dall' [ ] al [ ], era l'unica segretaria del resistente; che gli altri componenti dello studio legale erano l'avv. [ ], già presente a [ ] e rimasto fino al [ ], il praticante dott. [ ], per il periodo [ ] 5, l'avv. [ ] da fine [ ] fino all'attualità; che la moglie del resistente, [ ] era a conoscenza dell'attività svolta da essa ricorrente come si evinceva dagli atti [ ], il quale, peraltro, aveva dichiarato di avvalersi di una segretaria nel suo sito Internet; che ai sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. per i dipendenti degli studi professionali del 17 aprile 2015 appartenevano al livello 4 super (area giuridica) "i lavoratori che

*svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, con conoscenza dei principali strumenti informatici, addetto alla gestione dei rapporti con la cliente; Segretario addetto in maniera prevalente o esclusiva alle attività di cancelleria e di notifica presso uffici giudiziari; Addetto alla attività telematica dello studio (es. visura catastali – ispezioni ipotecarie – spedizioni telematiche); Contabile d'ordine; Segretario d'ordine”;* che in tale livello rientravano le mansioni espletate da essa ricorrente presso lo studio del resistente; che, pertanto, aveva diritto all'inquadramento nel livello 4° Super del C.C.N.L. per i dipendenti degli studi professionali, o nel diverso inquadramento ritenuto di giustizia e al conseguente trattamento economico e normativo; che aveva ricevuto un trattamento economico e retributivo inferiore a quello contrattuale e comunque non proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato; che non le era stata esattamente corrisposta la retribuzione mensile, né aveva ricevuto la tredicesima mensilità, né la quattordicesima mensilità, né il pagamento delle cosiddette festività abolite; né il bonus Renzi, né il trattamento di fine rapporto; che, complessivamente, il suo credito nei confronti della controparte, per il periodo di lavoro dedotto, ammontava a euro [ ]; che, come da documentazione in atti, pur avendo chiesto in più occasioni al resistente tanto personalmente che per il tramite del difensore (sia a mezzo pec che telefonicamente, come riportato testualmente nel ricorso introduttivo), non era mai riuscita ad ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro per cui è causa; che, in data [ ] era stata licenziata verbalmente dal resistente; che il suo licenziamento era nullo e/o inefficace perché intimato verbalmente e in ogni caso non era sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo; che, nonostante i tentativi di trovare un nuovo lavoro, dopo il licenziamento per cui è causa, essa ricorrente era rimasta priva di occupazione e di reddito; che l'ultima retribuzione spettante a essa ricorrente e utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto era pari a euro [ ]; che per le

suddette ragioni, con lettera dell' [ ] inviata via pec e via raccomandata r.r., essa ricorrente, unitamente al suo difensore, aveva impugnato il licenziamento per cui è causa; che il resistente avvalendosi della sua prestazione lavorativa senza formalizzazione contrattuale, né regolarizzazione previdenziale e assicurativa e con la corresponsione della retribuzione mediante assegni e/o bonifici, le aveva causato un gravissimo danno economico, contributivo, fiscale nonché professionale e di immagine; che il rapporto intercorso tra le parti aveva avuto tutte le caratteristiche della subordinazione, avendo essa ricorrente lavorato alle dipendenze del resistente con stabile inserimento nella sua organizzazione produttiva, percependo una retribuzione mensile e osservando un orario di lavoro fisso; che, in particolare, il rapporto era stato caratterizzato dalla etero organizzazione e dalla etero direzione; che, in subordine, nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro in questione fosse ritenuto una mera collaborazione autonoma etero organizzata, comunque ricadeva nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato in virtù dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015, sussistendo in forza di tale norma una presunzione assoluta di subordinazione in considerazione delle caratteristiche che aveva avuto il rapporto lavorativo intercorso tra le parti: 1) prestazione di lavoro esclusivamente personale; 2) continuativa; 3) modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; che, pertanto, in ogni caso, tale rapporto andava ricondotto alla disciplina del lavoro subordinato; che, non essendovi stato alcun atto scritto idoneo a risolvere il rapporto di lavoro ed essendo nullo e inefficace, a norma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2015, il licenziamento comunicato in forma orale, il rapporto di lavoro doveva considerarsi ancora in corso ed essa ricorrente doveva essere integrata nel posto di lavoro con condanna del resistente al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum; che in ogni caso il licenziamento era nullo in quanto essa ricorrente era stata licenziata a seguito della richiesta di formalizzazione del rapporto di lavoro e del suo rifiuto di accettare

la proposta del datore di lavoro di ridurre l'orario; che anche sotto tale profilo il licenziamento era nullo; che alla fattispecie doveva essere applicata la contrattazione collettiva di settore.

Si costituiva con memoria difensiva l'avv. [ ] contestando le avverse deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso. Deduceva preliminarmente che tra esso resistente e [ ] non vi era mai stato alcun rapporto di lavoro di natura subordinata; che il rapporto oggetto di causa era tutt'al più qualificabile come un rapporto di collaborazione professionalizzante che aveva permesso alla ricorrente di acquisire competenze e abilità, senza procurare un vantaggio a esso resistente che piuttosto aveva subito un depauperamento; che, nello specifico, il suddetto rapporto era stato improntato sin da subito ad una mera collaborazione, senza alcun tipo di subordinazione (da dipendente) e regolarizzazione contrattuale, ciò dietro espressa richiesta della ricorrente, la quale già in sede del primo colloquio (in presenza della moglie di esso ricorrente [ ]), aveva rappresentato di non volere un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente (lavoro subordinato) poiché: a) non era in grado di garantire la sua presenza quotidiana e a tempo indeterminato sul posto di lavoro, avendo intenzione di impegnare la maggior parte del proprio tempo in attività di studio e specializzazione, b) non era in possesso delle necessarie qualifiche professionali per il ruolo che nel ricorso introduttivo del presente giudizio deduceva di aver ricoperto in favore di esso resistente, non avendo conoscenza dei programmi giuridici informatici utilizzati dallo studio, né avendo competenze giuridiche di sorta; che in effetti la stessa ricorrente, come risultava dal curriculum vitae presentato in occasione del primo colloquio ed in atti, era laureata [ ] e aveva interesse a sviluppare le proprie mansioni specialistiche in tale ambito, anche in ragione di più gratificanti e attinenti aspettative per la propria professione e formazione professionale (cui si era dedicata con attività di studio e lavoro contemporaneamente alla frequentazione dello studio); che per le suddette ragioni, al fine di avere una certa libertà di "movimento",



anche allo scopo di partecipare ai bandi per l'ottenimento di borse di studio universitarie, la ricorrente aveva chiesto e ottenuto da esso resistente di instaurare un rapporto lavorativo di collaborazione con orario ridotto e senza un calendario fisso, con pagamento nelle sue mani del compenso (comprensivo degli oneri fiscali) parametrato al lavoro svolto ed all'effettiva presenza in studio durante ogni mese e senza alcuna assunzione per lavoro di natura subordinata, dichiarando che gli emolumenti ricevuti sarebbero stati fatturati o comunque dichiarati come compensi per prestazione di lavoro occasionale; che, come dalla documentazione in atti, il pagamento del compenso per l'attività svolta in favore di esso resistente non era mai stato effettuato con cadenza regolare (non sempre il 5 o il 10 di ogni mese) e non era mai stato dello stesso importo (a titolo esemplificativo il [ ] erano stati corrisposti alla ricorrente euro [ ] il [ ] euro [ ] e il [ ] euro [ ]), ciò a conferma del fatto che la ricorrente non aveva mai frequentato con regolarità lo studio di esso resistente; che tali elementi erano già sufficienti per escludere la presenza di un rapporto di subordinazione; che, peraltro, erano stati versati in atti documenti attestanti l'attività parallela svolta da [ ] nel corso del dedotto rapporto lavorativo (anni [ ]) intercorso con lo studio di esso resistente; che tale documentazione (partecipazioni a concorsi, frequenza di master, partecipazione a manifestazioni) collideva con le asserzioni di parte ricorrente; che in considerazione delle attività universitarie (comprovate per tabulas) che avevano tenuto occupata la ricorrente almeno una settimana per ogni mese di ciascun anno, l'attività della predetta non poteva che essere saltuaria; che, quand'anche la ricorrente fosse stata libera da impegni e disponibile a lavorare full-time, il rapporto di lavoro sarebbe stato comunque improntato a una collaborazione a orario ridotto, atteso che lo studio legale di esso resistente non aveva mai avuto la necessità della presenza costante di una segretaria, e men che mai di una segretaria non qualificata; che, infatti, il predetto studio era altamente informatizzato, dotato di un centralino Voip Vodafone che permetteva il reperimento dei professionisti a cascata sul telefono di studio, sui singoli interni e sui cellulari dei professionisti che

ne facevano parte; che, pertanto, non serviva nessuno per smistare le telefonate; che, più specificamente, lo studio fin dal [ ] era dotato di programma telematico per la gestione delle controversie che consentiva solo al titolare, tramite chiavetta USB al medesimo intestata e password dedicata, la sincronizzazione diretta della date di udienza, degli impegni e delle scadenze sull'apposito calendario google (calendario inutilizzato dal [ ] in quanto la consolle telematica adottata in tale periodo ne forniva uno più affidabile) e il deposito telematico degli atti di giudizio; che, in definitiva, l'attività professionale non necessitava di una canonica segretaria, essendo lo studio altamente informatizzato; che, peraltro, l'attività professionale di esso resistente era caratterizzata da assistenza legale a piccole e medie imprese e consulenze in questioni attinenti alla [ ] contrattualistica d'appalto, l'urbanistica e l'edilizia che solo un avvocato dotato di professionalità in materia poteva fare e non certo un collaboratore non specializzato; che, peraltro, tale attività di consulenza, nel periodo in cui la controparte aveva frequentato lo studio, si era svolta quasi esclusivamente nei confronti della società [ ], della società [ ] e delle società facenti capo alla famiglia [ ] al di fuori dello studio; che, come dedotto dalla stessa ricorrente, per le attività fuori studio (notifiche, depositi, accessi in cancelleria, copie, certificati) esso ricorrente si era avvalso della collaborazione di [ ], che lavorava in proprio; che, quindi lo studio, per la sua peculiare attività e per l'elevata informatizzazione non necessitava di una canonica segretaria; che, infatti, esso resistente e i suoi collaboratori avevano sempre provveduto personalmente a redigere e stampare ogni scritto o atto e a effettuare le fascicolazioni e i depositi telematici, ognuno attraverso la propria chiavetta dotata di credenziali personali; che nello studio di esso ricorrente non vi erano collaboratori avvocati remunerati, non necessitando il carico e il tipo di lavoro di uno smistamento pratiche poiché ogni collaboratore svolgeva autonomamente l'attività libero professionale all'interno del suddetto studio, gestendo le proprie pratiche e percependo i relativi compensi; che proprio in virtù di tali ridotte necessità di studio, esso resistente aveva deciso concordemente con la ricorrente di instaurare

un rapporto di collaborazione professionale “a fattura” con un orario lavorativo flessibile e ridotto, garantendo alla ricorrente stessa la libertà di movimento e la flessibilità di orario necessarie per dedicarsi alle altre proprie attività; che, del resto, esso resistente non aveva mai imposto a [ ] l’osservanza di un orario lavorativo (né parte ricorrente aveva affermato il contrario), condizione essenziale per configurare il rapporto di subordinazione che la controparte asseriva di avere instaurato e svolto con esso resistente; che la telefonata intercorsa con la ricorrente era stata trascritta in parte e unilateralmente nonché capziosamente interpretata; che da tale comunicazione telefonica emergeva che non era stato esso resistente a dire alla ricorrente di non recarsi più al lavoro, ma piuttosto era stata quest’ultima a non presentarsi sul luogo di lavoro senza alcuna ragione, chiedendo non solo la regolarizzazione di un rapporto di lavoro subordinato inesistente, ma pretendendo anche un orario di lavoro full time, nonostante esso avvocato continuasse a ripeterle che lo studio non aveva necessità di una segretaria a tempo pieno; che il contenuto della conversazione telefonica doveva essere inteso nel senso che esso ricorrente aveva riferito alla controparte che non aveva necessità di acquisire mansioni lavorative non occorrenti allo studio e che la ricorrente non aveva le qualifiche per svolgere il lavoro; che esso resistente aveva spiegato alla collaboratrice che le pretese lavorative ed economiche non collimavano con quelli che sino al [ ] erano stati gli apporti che la stessa aveva fornito allo studio; che non vi era stato alcun licenziamento ma era stata la ricorrente a non ripresentarsi presso lo studio il [ ] [ ], dichiarandosi telefonicamente pronta a tornare solo successivamente alla sottoscrizione del contratto da lei preteso; che disconosceva in punto di paternità e riferibilità i messaggi prodotti; che, in ogni caso la preparazione professionale specifica della controparte era superficiale non avendo la stessa precisa contezza e concreta conoscenza dei rudimenti di procedura civile o amministrativa o tributaria e non avendo nel suo bagaglio culturale tutti gli elementi essenziali necessari a contraddistinguere l’operato di una vera segretaria di uno studio legale; che tutte le mansioni che la controparte aveva asserito di avere svolto, in realtà non erano mai

state svolte dalla ricorrente e comunque mai in forma indipendente e autonoma, tanto che esso resistente era stato costretto ad affiancarsi come collaboratore l'avv. [ ]

[ ] anche per lo svolgimento di tali attività non essendo la [ ] in grado di provvedere in autonomia; che la ricorrente aveva accesso ai terminali di studio frequentando i locali e occupandosi saltuariamente di qualche incombente; che aveva sottratto documenti riservati con violazione della privacy non solo di esso resistente, dei suoi clienti ma anche del coniuge; che di tale documentazione doveva essere disposto lo stralcio; che, sulla base della documentazione prodotta dalla controparte, non vi era prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e continuativo con esso resistente; che tali documenti erano inutilizzabili in quanto illegittimamente acquisiti; che della prova della subordinazione era gravata la parte ricorrente; che ove fosse stata ritenuta l'esistenza della subordinazione era erronea la ricostruzione contabile, salariale, contributiva e previdenziale prodotta dalla controparte; che, in primo luogo, la ricorrente non aveva diritto all'inquadramento rivendicato, in quanto non possedeva le qualifiche adatte per svolgere le mansioni invocate; che, in particolare, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la controparte non svolgeva commissioni esterne di copisteria o di Commissione Tributaria; che non effettuava la battitura atti dato che il titolare e i propri collaboratori scrivevano da soli gli atti ai propri computer; che i predetti legali, inoltre, fascicolavano le pratiche e provvedevano al deposito tramite le proprie credenziali; che, quindi, la ricorrente non svolgeva attività di fascicolazione e deposito telematico; che la stessa non aveva dimestichezza con i supporti informatici, tanto che non li usava autonomamente; che, quando aveva cercato di imparare, chiedendo agli avvocati di istruirla o coadiuvarla nei depositi telematici, non si era dimostrata particolarmente capace, commettendo errori tali da compromettere il buon esito del deposito; che la ricorrente non poteva occuparsi di tali mansioni in quanto soggetto inaffidabile; che non provvedeva alla redazione delle notule spese, non avendo le competenze giuridiche o fiscali necessarie; che la ricorrente, nel rapporto di lavoro intercorso, quando era presente nello studio, si era limitata esclusivamente ad accogliere i clienti (aprire la porta e

farli accomodare in sala d'attesa), rispondere al telefono e fare a volte delle fotocopie; che, in definitiva, la collaboratrice aveva svolto mansioni per le quali non erano necessarie particolari e adeguate conoscenze tecniche pratiche, come richiesto per l'inquadramento dei lavoratori a livello IV del C.C.N.L. Dipendenti Studi Professionali (appartengono al livello IV i lavoratori che svolgono mansioni tecniche con adeguate conoscenze tecniche e pratiche), per cui, nell'ipotesi di riconoscimento della natura subordinata del rapporto, la controparte doveva essere inquadrata nel livello V del predetto C.C.N.L. Dipendenti Studi Professionali il quale prevedeva che *“appartengono a tale livello i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario”*; che lo svolgimento delle mansioni per configurare il diritto al superiore inquadramento doveva essere prevalente e non sporadico e occasionale; che la controparte aveva affermato di avere svolto un orario lavorativo di 40 ore settimanali ma la somma delle ore indicate come effettuate nel ricorso era inferiore; che del resto l'effettuazione di minori ore lavorative risultava anche dalla conversazione del [ ] prodotta in atti dalla stessa ricorrente; che la [ ] svolgeva la sua attività di collaboratrice nell'ambito degli orari di apertura dello studio che erano dalle ore 9.30/10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00/16.30 alle 20.00 dal lunedì al giovedì, e il venerdì dalle ore 9.30/10.00 alle 13.00; che lo studio era chiuso nel pomeriggio di venerdì; che, pertanto, la ricorrente poteva aver prestato la sua attività lavorativa collaborativa per un massimo di 28 ore per sole tre settimane al mese; che oltre tali orari potevano rimanere in studio i soli collaboratori impegnati a scrivere gli atti in scadenza; che il conteggio sviluppato dalla ricorrente era errato e faceva riferimento a ore non lavorate; che il conteggio di controparte era anche errato in relazione alla voce delle indennità per permessi non retribuiti, avendo la ricorrente usufruito di permessi, ferie e assenze remunerate maggiori rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L. Studi professionali; che, in particolare, quanto ai permessi, la collaboratrice si era sempre assentata da studio per almeno una settimana al mese per i suoi impegni universitari; che, inoltre, per tutto il mese di agosto 2017 e parimenti

per quello di [ ] la ricorrente non si era mai recata presso lo studio legale; che la [ ] pur non avendo maturato un intero mese di (ipotetiche) ferie, per l'intero mese di [ ] e a Natale [ ] non aveva lavorato, godendo così di fatto di permessi maggiori rispetto a quelli minimi previsti dal dedotto C.C.N.L.; che lo stesso era avvenuto per il mese di [ ] e per il Natale [ ]; che la richiesta di indennità per permessi non goduti, quantificata nel conteggio analitico doveva essere rigettata non solo perché infondata, visto che la ricorrente aveva goduto di un monte ore di notevole importo, ma anche perché la richiesta svolta nel ricorso era indeterminata, non avendo la controparte specificato quali e quanti permessi le sarebbero spettati né di quali non aveva goduto; che, inoltre, che nel mese di [ ] e [ ] di ogni anno, in prossimità delle vacanze estive e natalizie, esso resistente era solito gratificare i propri collaboratori con un riconoscimento in danaro; che, in particolare, nei mesi di [ ], [ ] e luglio e dicembre [ ] esso resistente aveva corrisposto alla ricorrente quale regalia/gratifica la somma di euro [ ] oltre il compenso per le ore lavorate; che in caso di riconoscimento della natura subordinata del rapporto doveva essere considerata la circostanza che la ricorrente non aveva dato a esso resistente il preavviso per le dimissioni come stabilito dall'art. 2118 c.c.; che tale preavviso, ai sensi dell'art. 129 lett b) del C.C.N.L. Dipendenti Studi Professionali, doveva essere dato: (i) nel caso dei lavoratori con fino a 5 anni di anzianità ed inseriti nel V livello (come nel caso della ricorrente) con un termine di 10 (dieci) giorni; (ii) nel caso dei lavoratori con fino a 5 anni di anzianità ed inseriti nel IV livello con un termine di 15 (quindici) giorni; che, pertanto, esso resistente aveva diritto, in caso di riconoscimento della natura subordinata del rapporto, in via riconvenzionale all'indennità di mancato preavviso come quantificata nella memoria di costituzione; che per le esposte ragioni i conteggi erano errati; che, inoltre, il conteggio era stato effettuato indicando come somme dovute la retribuzione lorda mentre la ricorrente aveva percepito una retribuzione netta; che, quindi, nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata del rapporto, l'eventuale differenza doveva essere versata all'Agenzia delle Entrate quale ritenuta

IRPEF, all'INPS quali contributi previdenziali e all'INAIL quali contributi assicurativi; che le somme rivendicate dalla controparte non erano dovute e comunque erano sproporzionate; che tenuto conto della condotta processuale della ricorrente, quest'ultima doveva essere condannata alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da determinarsi equitativamente.

Concludeva, quindi, per l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza di qualsivoglia genere di rapporto di lavoro subordinato intercorso con la ricorrente, e per l'effetto, per il rigetto di tutte le domande e richieste avanzate con il ricorso introduttivo poiché illegittime ed infondate in fatto e diritto; per la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, per la disapplicazione dei conteggi da quest'ultima prodotti e sviluppati, calcolando quanto effettivamente ad essa dovuto in considerazione dell'effettiva attività lavorativa svolta e del corretto inquadramento alla stessa spettante, avuto riguardo alle effettive mansioni svolte e all'orario di lavoro effettuato; con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

In data [ ] questo giudicante disponeva d'ufficio l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell'INPS, considerato che la ricorrente ha proposto domanda di condanna dei convenuti al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Infatti, secondo il più recente indirizzo della S.C. di Cassazione (cfr. Sentenze n. 8059/2020 e n. 19679/2020), in tali casi non sussiste un diritto di credito del lavoratore ai contributi, bensì l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l'Ente previdenziale a cui non è opponibile il giudicato che non rileva neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi. Purtuttavia, secondo i giudici di legittimità, la mancata integrazione del contraddittorio non comporta l'inammissibilità della domanda quanto, piuttosto, dà luogo a un litisconsorzio necessario cui consegue

la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato. Si costituiva l'INPS chiedendo la condanna della parte resistente al pagamento in suo favore dei contributi non prescritti oltre sanzioni e interessi ex lege; con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da porsi a carico della parte soccombente.

Sulla base della documentazione in atti, della prova testimoniale espletata, del deposito delle note autorizzate e della espletata C.T.U. la causa all'odierna udienza viene decisa come da sentenza contestuale motivazione di cui viene data lettura.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va chiarito che si è resa necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, in quanto [ ] ha chiesto, nelle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo, tra l'altro la condanna del *“resistente, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”*. Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in presenza di una domanda volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di contributi in relazione alle rivendicate differenze retributive, deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS precisando che: *“In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale, sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio”* (cfr. Cass. n. 8956 del 14 maggio 2020 nonché Cass. n. 17320 del 19 agosto 2020). Peraltro, l'istituto costituendosi non ha fatto rilevare né alcuna tardività. Né violazione del suo diritto di difesa. Né eventuali doglianze al riguardo possono essere fatte valere da altre parti che non ne hanno interesse.



Osserva il giudicante che il ricorso è solo parzialmente fondato e pertanto deve essere accolto per quanto di ragione.

In primo luogo, e con riferimento alla dedotta natura subordinata del rapporto si osserva che, alla luce dell'art. 2697 c.c. e dei principi affermati in merito dalla giurisprudenza di legittimità, chi faccia valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi e, in particolare, il requisito della subordinazione inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. In proposito si rileva che a norma dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. In definitiva, essenziale è l'elemento di eterodirezione, ossia di organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive tali da tradursi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore della autonomia (Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 26986 del 22 dicembre 2009, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 10235 del 18 maggio 2016, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 15922 del 24 luglio 2020, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 37541 del 30 novembre 2021). Il vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e può essere provato facendo eventualmente ricorso, solo ove lo stesso non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, ad altri criteri, complementari e sussidiari. Ed invero, secondo il costante insegnamento della S.C. di Cassazione "*requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è*

*il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo”* (cfr. tra le molte Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 25224 del 30 novembre 2009; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 5712 del 10 marzo 2011; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 11775 del 12 luglio 2012; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 20599 del 22 novembre 2012; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 21074 del 16 settembre 2013; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 17127 del 17 agosto 2016; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 24193 del 13 ottobre 2017; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 280 del 9 gennaio 2018; Cass. civ. Sez. lavoro, Ordinanza n. 2439 del 29 gennaio 2019). Tale requisito, il quale deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, può essere provato facendo eventualmente riferimento, solo ove lo stesso non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e/o a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, ad altri criteri, complementari e sussidiari come l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, la localizzazione della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e fissa, il coordinamento dell’attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso tra le molte, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3745 del 29 marzo 1995, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 2370 del 4 marzo 1998 e Cass. civ., SS.UU., Sentenza n. 379 del

30 giugno 1999, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3674 del 27 marzo 2000, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 11936 dell'11 settembre 2000; Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 14071 del 28 settembre 2002, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 6224 del 29 marzo 2004, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 2767 del 11 febbraio 2005, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3858 del 22 febbraio 2006, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 4500 del 27 febbraio 2007, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 4406 del 24 febbraio 2009, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9256 del 17 aprile 2009, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9252 del 19 aprile 2010, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 28982 del 27 dicembre 2011, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 11930 del 16 maggio 2013, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 23021 del 29 ottobre 2014, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 14434 del 10 luglio 2015, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 10004 del 16 maggio 2016, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 11572 dell'11 maggio 2017, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 1511 del 21 gennaio 2019, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 2537 del 27 gennaio 2022).

A tal riguardo, è stato altresì precisato che i c.d. criteri sussidiari non costituiscono in sé stessi requisiti del rapporto di lavoro subordinato, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, non essendo sempre necessaria la presenza di tutti gli elementi c.d. sintomatici della subordinazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 3975 del 20 marzo 2001).

Peraltro, la difficoltà nell'apprezzare in maniera diretta la sussistenza della natura subordinata di un rapporto, a causa della peculiarità delle mansioni che incidono sull'atteggiarsi dello stesso, è stata ravvisata non solo nell'ipotesi di prestazioni a contenuto intellettuale, ma anche in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, con la conseguente necessità di dover fare ricorso in tali casi ai predetti criteri sussidiari, i quali lungi dal rappresentare elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, possono tuttavia assumere una valenza indiziaria essendo indici sintomatici della situazione di subordinazione (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 16013 del 18 maggio 2022, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 19144 del 6 luglio 2021, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n.

27076 del 26 novembre 2020, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 17384 del 27 giugno 2019, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 23846 dell'11 ottobre 2017, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 20367 del 26 settembre 2014, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9251 del 19 aprile 2010 e Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 8569 del 5 maggio 2004). Peraltro, secondo la Suprema Corte in relazione a mansioni particolarmente semplici e d elementari (come quelle oggetto di causa di segretaria di uno studio legale) si determina una vera e propria presunzione con inversione dell'onere probatorio: *“La prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie, commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere”* (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 186 del 6 settembre 2007 e nello stesso senso Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 28982 del 27 dicembre 2011, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 21515 del 19 settembre 2013, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 1318 del 22 gennaio 2014, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 1809 del 20 gennaio 2022| e Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 23371 del 26 luglio 2022). La qualificazione compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto, inoltre, può essere rilevante in quanto espressione della reale e comune volontà dei contraenti ma, certamente, non può assumere carattere determinante, dovendosi guardare, piuttosto, al comportamento complessivo, anche posteriore, concretamente tenuto (cfr., tra le tante Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 13884 del 23 luglio 2004, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 17455 del 27 luglio 2009, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 8845 del 18 aprile 2011, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 22289 del 21 ottobre 2014, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 10235 del 18 maggio 2016, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 10583 del 28 aprile 2017). In definitiva la sussistenza di un contratto scritto tra le parti, in cui si attribuisca un determinato nomen iuris al rapporto che s'intende costituire, non è inoltre vincolante, qualora si dimostri che l'effettiva volontà dei contraenti sia stata, di fatto, diversamente orientata, stante la

idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 20669 del 25 ottobre 2004). In altri termini, qualora il comportamento concretamente osservato dalle parti stesse non sia conforme - e, anzi, sia contrario - agli intenti cristallizzati nel contratto scritto, è al predetto comportamento effettivo che bisogna attribuire valore prevalente, nel qualificare il rapporto instaurato, senza che possa ritenersi vincolante il nomen iuris indicato dai contraenti.

All'esito dell'esame delle rispettive deduzioni delle parti, dei documenti versati in atti e della prova testimoniale espletata, alla stregua dei principi esposti, deve ritenersi dimostrata la subordinazione nell'espletamento, da parte della ricorrente, dell'attività di segretaria presso lo studio professionale di avvocato del resistente. È, infatti, emerso lo svolgimento da parte della ricorrente per circa tre anni dell'attività di segretaria con modalità tali da configurare un rapporto di natura subordinata. In particolare, i documenti versati in atti dalla ricorrente consistenti in trascrizioni di chat Whatsapp e di registrazioni intercorse tra le parti, nonché di file audio risultano utilizzabili. Ed invero sensi dell'art. 2712 c.c. *“Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”* e delle analoghe disposizioni previste dagli artt. 23 e 23 bis del d.lgs. 82/2005 in materia di copie analogiche di documenti informatici e copie informatiche di documenti informatici, la trascrizione di chat Whatsapp, di email, di messaggi sms a fini giudiziari possono essere considerati prova documentale. Infatti, il disconoscimento effettuato da parte [ ] (cfr. pag. 10 memoria di costituzione), risulta generico e non è sorretto da specifica motivazione circa gli elementi di difformità tra i messaggi allegati e quelli originali. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento

idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 17526 del 2 settembre 2016 e Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3122 del 17 febbraio 2015). In particolare, in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, *“la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”* (Cass. civ., Sez. 2<sup>^</sup>, Sentenza n. 27633 del 30 ottobre 2018). In definitiva, il disconoscimento generico è inidoneo a rendere inutilizzabili come prove i documenti informatici, posto che la generica lamentata difformità, priva di motivazione concrete, non può ritenersi idonea al fine perseguito dalla parte ex art. 2712 cc.: il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzantesi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella prodotta, elementi per i quali difetta la dovuta allegazione (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 2<sup>^</sup>, Ordinanza n. 11606 del 14 maggio 2018, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 5523 dell'8 marzo 2018 e Cass. civ., Sez. 3<sup>^</sup>, Ordinanza n. 7595 del 28 marzo 2018). Con particolare riferimento ai messaggi di testo, poi, la Suprema Corte ha precisato che l'SMS (cui la messaggistica scambiata sull'applicativo Whatsapp è senz'altro riconducibile) *“contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il*

*giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni"* (cfr. Cass. civ., Sez. 2<sup>^</sup>, Ordinanza n. 5141 del 21 febbraio 2019 e nello stesso senso Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. n. 11445 del 6 settembre 2001). Nella fattispecie la contestazione effettuata dal resistente appare del tutto generica. In particolare, manca l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. Orbene, nel caso di specie, il [ ] non ha indicato specificatamente quali sarebbero i documenti dei quali nega la conformità all'originale, né ha indicato alcun elemento concreto di difformità o discrasia rinvenibile nella avversa produzione documentale, tantomeno ha spiegato in che termini tale disconoscimento inciderebbe sull'accertamento dei fatti costitutivi della domanda. Neppure con riguardo alla registrazione della telefonata intercorsa tra la ricorrente e il [ ] in data [ ] [ ] il disconoscimento di quest'ultimo è specifico e chiaro. Infatti, da un lato disconosce la paternità e riferibilità e dall'altro lamenta che la stessa è incompleta (cfr. pag. 10 memoria di costituzione). Già tale contestazione appare contraddittoria oltre che generica. Infatti, non è dato comprendere come possa essere incompleta la trascrizione di una conversazione telefonica quando, al contempo, se ne disconosce la paternità. Inoltre, non vengono specificati gli elementi mancanti e in altri punti della memoria è lo stesso resistente a fare riferimento al contenuto della registrazione in questione a supporto delle sue tesi. Peraltro, il disconoscimento risulta totalmente generico in quanto oltre alla conversazione in questione sono stati disconosciuti globalmente tutti i messaggi prodotti dalla controparte. Peraltro, la giurisprudenza è costante nel ritenere, come per le predette riproduzioni informatiche, che, affinché la registrazione perda l'efficacia di prova documentale, è necessario che il disconoscimento non sia generico ma chiaro, circostanziato ed esplicito (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 2117 del 28 gennaio 2011, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 8998 del 3 luglio 2001 e Cassazione 22 aprile 2010 n. 9526); Cass. civ., Sez. 3<sup>^</sup>, Sentenza n. 9526 del 22 aprile 2010). In definitiva, la messaggistica scambiata sull'applicativo Whatsapp e la registrazione della telefonata del [ ]

2019 (cfr. doc. n. 16 del fascicolo di parte ricorrente) risultano utilizzabili sia in quanto solo genericamente disconosciute, sia in quanto hanno trovato riscontro nella prova testimoniale.

Nello specifico, per quanto riguarda la prova testimoniale, il teste [redacted] ha dichiarato quanto di seguito riportato:

*“So i fatti di causa perché collaboro con l'avvocato [redacted], cioè dai primi due mesi del [redacted]. Mi recavo nello studio nel [redacted] tutti i giorni per la mia attività lavorativa. Nello studio ho visto saltuariamente la ricorrente. Vi erano dei periodi in cui si assentava per alcuni giorni con frequenza, delle volte per una settimana. La [redacted] non era una segretaria di studio, non aveva alcuna conoscenza dell'attività lavorativa della segretaria. Mi sembra di ricordare che ho iniziato a collaborare nello studio dell'avv. [redacted] non nel [redacted] ma nel [redacted]. La ricorrente era laureata se non sbaglio in [redacted], anche il master che faceva era estraneo al diritto e prendeva una borsa di studio e spesso mi chiedeva come fare l'attività che le veniva richiesta e io le spiegavo come tale attività doveva essere fatta, ad esempio le notifiche. La ricorrente mi chiedeva anche come un pdf da word per cui presumo che non avesse competenze informatiche. La ricorrente utilizzava il programma EASY PCT di LEXTEL per il deposito telematico degli atti sotto mia indicazione, io non le dicevo cosa fare ma le spiegavo come andava fatta l'attività che doveva svolgere. Non so dire l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente ma posso dire che cambiava sempre. L'avv. [redacted] non gli dava disposizioni e direttive sul lavoro da svolgere ma gli dava soltanto spiegazioni. Solo rarissimamente l'avv. [redacted] quando si trattava di un'attività già in precedenza espletata le chiedeva di svolgere una determinata attività. L'avvocato le chiedeva “vorresti fare questo?” L'avvocato [redacted] non esercitava il potere di controllo disciplinare sulla ricorrente. Io non ho mai visto gli avvocati [redacted] e il dott. [redacted] a studio. La ricorrente si interfacciava con me anche tramite whatsApp ed email. Nulla so sulla retribuzione della ricorrente. La ricorrente utilizzava un computer che utilizzavamo anche in modo condiviso io e*



l'avv. [ ] Utilizzava il telefono dello studio, non aveva una postazione di lavoro sua perché il computer che aveva era anche utilizzato da lei e dall'avv. [ ] La ricorrente non doveva portare le giustificazioni per le sue assenze, la ricorrente comunicava le sue assenze senza necessità di essere autorizzata. La ricorrente ha lavorato con tale modalità dal 8 [ ] al [ ] dicembre 2018. Nulla so sulle festività abolite. Per quanto riguarda la cessazione del rapporto di lavoro ci fu una telefonata tra l'avv. [ ] e la ricorrente successiva alle festività natalizie. Preciso che la ricorrente non è stata licenziata ma dopo le feste natalizie di sua iniziativa non si è presentata. La ricorrente predisponeva gli atti per le notifiche dirette via posta, gli facevo vedere come doveva completare le raccomandate. Non so se la ricorrente effettuasse il controllo delle scadenze del processo. La ricorrente non aveva la gestione dell'agenda google calendar ma si limitava a inserire alcuni dati, a volte anche sbagliando. Quando ho iniziato a lavorare allo studio la ricorrente non si occupava delle procedure esecutive perché le inserivo io, per quanto riguarda le scadenze e le date di udienza preferivo inserirle personalmente perché non mi fidavo. La ricorrente non gestiva i clienti ma apriva la porta come facevamo io e l'avv. [ ] La ricorrente come me e l'avv. [ ] rispondeva al telefono e passava le telefonate all'interessato. La ricorrente forniva informazioni non di natura legale ma solo della presenza dell'avvocato a studio. Nulla so relativamente al dott. [ ] La ricorrente non si occupava di redigere i fascicoli, al massimo spillava, peraltro con il telematico l'attività era quasi completamente digitalizzata. Era l'avvocato [ ] che controllava la sua posta elettronica, la portiera si occupava di portare la posta allo studio e di solito non firmava per il ritiro perché se ne occupava l'avvocato [ ] Non so se la ricorrente provvedeva al pagamento tramite Polisweb dei contributi unificati e dei diritti di copia. La ricorrente non preparava alcun atto giuridico, si limitava a prendere le copie dalla stampante e a stamparle, l'ordine di stampa era stato dato da me o dall'avv. [ ] [ ] i veniva una volta a settimana circa e io o l'avv. [ ] o la ricorrente consegnavamo gli atti al [ ] che provvedeva a

*portare alle cancellerie o all'ufficio notifiche, atti che poi riconsegnava a uno dei tre in base a chi trovava in studio. Io non avevo un rapporto di dipendenza e non percepivo un fisso. L'avv. De Lucia chiede se il teste intrattiene o abbia intrattenuto rapporti di lavoro con l'avv. [ ], Il teste riferisce: abbiamo avuto rapporti di collaborazione professionali che al momento non ci sono più. La ricorrente non aveva una sua postazione ma utilizzava una postazione comune. Anche la mia stanza a volte veniva utilizzata dall'avv. [ ] o dalla ricorrente, in questo senso posso dire che non era la mia perché utilizzata promiscuamente”.*

Successivamente all'udienza del 22 maggio 2023 il testimone [ ] ha chiesto di essere risentito e ha rappresentato quanto segue:

*“Preciso, rispetto a quanto dichiarato all'udienza del 14/10/2021 che quando ho detto che la ricorrente non fosse una segretaria, in realtà intendevo dire che fosse una segretaria. Inoltre, preciso che aveva una sua postazione di lavoro. La ricorrente apriva la porta, rispondeva al telefono, inviava comunicazione e-mail, utilizzava i nostri gestionali e i software predisposti per il processo telematico. Aveva anche la funzione di ausiliario per noi avvocati nel ricordarci le udienze, le scadenze degli atti. Ricordo che la ricorrente in un periodo iniziale di circa 6 o 7 mesi, veniva con continuità. Poi ricordo che la ricorrente chiese di assentarsi alcuni giorni (mi pare una settimana al mese), in quanto era impegnata a seguire un master. Ciò avvenne per diversi mesi. Dopo la fine del master, ma non ricordo bene, la ricorrente lasciò lo studio. Ricordo che la ricorrente terminò l'attività lavorativa nel mese di dicembre. L'Avv. [ ] dava disposizioni e direttive alla ricorrente. Io arrivavo allo studio alle 16.00 e trovavo la ricorrente, anzi normalmente arrivavamo insieme sempre intorno alle 16.00 circa. Io alle 19.00 andavo via, lei normalmente rimaneva e non so quando andasse via. Ciò dal lunedì al venerdì, ma preciso che io il venerdì pomeriggio non lavoravo e non posso dire nulla. La ricorrente anche la mattina veniva in studio orientativamente dalle 9.30 fino alle 13.00. preciso che posso dire ciò solo per quanto ho potuto riscontrare per la mia presenza nello studio*

*che la mattina era saltuaria. Non so se la ricorrente dovesse portare un certificato medico quando era in malattia, ma non credo. In una fase iniziale nessuno sapeva utilizzare il telematico, dopo una fase di apprendimento, la ricorrente operava le notifiche e utilizzava i sistemi. La ricorrente relativamente alle esecuzioni si occupava delle notifiche. Anche lei aveva i contatti con la persona che si occupava degli adempimenti pratici, che era [REDACTED]. Era anche lei che gestiva i contatti con il signore che si occupava degli adempimenti. Io e l'avv. [REDACTED] abbiamo insegnato alla ricorrente ad utilizzare il telematico e non è stato fatto nessun corso. Abbiamo imparato da soli ad utilizzarlo. Su alcune cose che la dipendente sbagliava vi era un chiarimento sull'attività lavorativa da parte dell'avv. [REDACTED]. La ricorrente gestiva l'agenda come attività di ausiliaria: inseriva le scadenze con le nostre indicazioni e inseriva le date di udienza e di scadenza degli atti. La ricorrente non gestiva i clienti, ma rispondeva al telefono e apriva la porta. Inoltre, stampava le copie di cortesia che gli avvocati portavano in udienza. Per la posta elettronica nello studio vi era un account segreteria che utilizzava la ricorrente per ricevere e inviare e-mail. Allo studio io non utilizzavo l'account di posta elettronica della segreteria, ma l'avv. [REDACTED] verificava. L'in e l'out di tale account era anche di dominio di [REDACTED]. Per quanto riguarda la posta dello studio, chi capitava, compresa la ricorrente, prendeva la posta portata dal portiere. Talvolta era la stessa portiera a darci la posta bussando allo studio. Non so se la ricorrente provvedesse al pagamento di contributi unificati e dei diritti di copia. La ricorrente non ha mai preparato alcun atto giuridico per me, non so se lo ha fatto per l'avv. [REDACTED]. Per quanto riguarda la cessazione del rapporto dello studio con la ricorrente ricordo che, tornati dalle vacanze di Natale dopo la Befana, l'avv. [REDACTED] mi comunicò che la ricorrente non aveva intenzione di tornare. Può essere avvenuto che dopo la cessazione del rapporto ho parlato al telefono con la ricorrente, ma non in merito alla cessazione del rapporto di lavoro. Avevamo un rapporto confidenziale, per cui è probabile che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ci siamo parlati anche solo per sapere come stessimo. Io avevo e ho un rapporto di collaborazione*

con l'avv. [ ] e ho un mio account che gestisco solo io e una mia scrivania. Non prendo uno stipendio fisso né alcun pagamento dall'avv. [ ]

Da parte sua il testimone [ ] ha riferito quanto di seguito trascritto:

“So i fatti di causa poiché ho collaborato con l'avv. [ ] come praticante avvocato tra il [ ] fino a [ ]”. Quando ho iniziato a collaborare con il resistente la ricorrente già era presente nello studio. La ricorrente svolgeva la attività di segretaria consistente nell'attività di gestione degli appuntamenti, calendarizzazione degli adempimenti legali, gestione della corrispondenza postale e telefonica, predisposizione delle attività di cancelleria, utilizzo della piattaforma del processo civile telematico, notificazione delle raccomandate tramite il registro di autorizzazione del COA. Non ricordo se vi era un'agenda informatica. La ricorrente gestiva gli appuntamenti e le telefonate”. Lo studio è dietro via di [ ], anzi ricordo che era via [ ]. Io ero presente nello studio, nel periodo riferito, tutti i pomeriggi dalle 16.00 fino alle 20.00”. La ricorrente apriva e chiudeva lo studio, dalle 9.30 del mattino sino alle 13.00, e poi dalle 16.00 alle 20.00. Della chiusura serale si occupava di solito l'Avv. [ ] che rimaneva nello studio. Preciso che in qualche occasione ho visto la ricorrente aprire lo studio alle 9.30”. L'avv. [ ] dava disposizioni e direttive allo svolgimento dell'attività prima descritta. In particolare le dava disposizione sugli elaborati da trascrivere al computer quando fissare appuntamenti e come gestire le chiamate”. Non ho mai visto il resistente fare osservazioni relativamente agli orari. Ho conosciuto l'avv. [ ], il quale pure era presente nello studio anche se in maniera saltuaria. Nulla so sulla retribuzione della ricorrente né sulle ferie. Non so se la ricorrente doveva giustificare le assenze o portare certificato medico. La ricorrente aveva una sua stanza. Lo studio era composto da quattro stanze più la sala riunioni. In una stanza vi era l'avv. [ ], una stanza era per l'avv. [ ] quando presente, una stanza adibita a segreteria dove lavorava la ricorrente ed una stanza in cui lavoravo io, più la sala riunioni. Nello studio non erano presenti altre segretarie. Nulla so sulle festività abolite. Sino a che sono rimasta a collaborare nello studio ho

*visto la ricorrente. Preciso che ho visto la ricorrente svolgere le attività sopra descritte, non altre. La ricorrente lavorava da lunedì al venerdì. Nel periodo in cui ho collaborato ho visto la ricorrente lavorare tutti i giorni.*

Inoltre, la testimone [ ] ha dichiarato quanto di seguito riportato:

*“So i fatti di causa perché ho svolto una attività di tirocinio per l’attività di segreteria presso lo studio dell’Avv. [ ] dal [ ] al [ ] dopo di che sono stata chiamata dall’avvocato dal [ ] al [ ]. L’avv. [ ] ha preso in carico una causa nel mio interesse contro il Policlinico [ ]. In particolare ci siamo recati nel periodo dal [ ] al [ ] circa una decina di volte presso lo studio, con i miei parenti, per conferire sulla causa. Ho mantenuto buoni rapporti con l’avv. [ ]. Preciso che nel [ ] da gennaio a giugno ho collaborato con lo studio occupandomi di fare accoglienza della clientela, quali aprire la porta, fare caffè, predisporre la sala riunioni con penne e taccuini. Preciso che con il programma NETLEX gli avvocati svolgevano da soli le attività paralegali e di segreteria. Da [ ] ero presente solo io e non ho mai visto la ricorrente, quantomeno sino a giugno. Solo una volta ho incontrato la ricorrente quando mi recavo dalla ricorrente per avere notizie della mia causa. In quella occasione la ricorrente mi ha accolto aprendomi la porta e facendomi accomodare nella sala riunioni. Nelle occasioni in cui mi sono recata nello studio coglievo l’occasione per andare a salutare sia l’avvocato [ ] che l’avv. [ ]. Nel tempo ci sono stati anche altri avvocati tra cui l’avv. [ ]. È capitato che ho preparato anche il caffè per l’avv. [ ]. Vi era una stanza adibita a segreteria poi vi era un'altra stanza adibita a computer e lo studio era composto da cinque stanze, quattro più la sala riunioni. Nella stanza della segreteria vi era anche la possibilità di aprire il citofono e di rispondere al telefono. Nella postazione della segreteria c’era il telefono ed un vecchio computer, che io però non ho mai utilizzato. Quando facevo quella sorta di tirocinio ero pagata con dei voucher”.*

Infine, il testimone [ ] ha dichiarato quanto di seguito trascritto:

“So i fatti di causa perché ho collaborato come avvocato collaboratore con l’avvocato [ ] tra l’autunno del [ ] fino all’inizio del [ ] per un totale di 4-5 mesi, inoltre ho collaborato con l’avv. [ ] anche nel [ ] da luglio a novembre per quello che ricordo. Successivamente ho collaborato con l’avv. [ ] a distanza nel senso che inviava presso il mio studio le deleghe per eventuali sostituzioni in udienza. Mi pare di ricordare che qualche volta dal [ ] mi sono recato nello studio dell’avv. [ ] per ritirare documenti, non ricordo quante volte. Io ricordo di avere visto la ricorrente nello studio ma non ricordo se nel periodo in cui collaboravo con l’avv. [ ] o in epoca successiva quando andavo a ritirare i documenti. Io ho visto quello che faceva la ricorrente. Io ricordo che la ricorrente rispondeva al telefono, fissava gli adempimenti di studio (ricorso che gli adempimenti di studio venivano riferiti a lei ma non se li registrava a computer o in agenda), inoltre lavorava al computer, predisponeva i fascicoli di parte. Ricordo che la ricorrente quando collaboravo a distanza con l’avv. [ ] mi inviava le email con le deleghe. Non so dire se aprisse ai clienti né se facesse l’attività di gestire la clientela. Non so dire l’orario di lavoro perché non ero sempre presente a studio. Non so dire neppure se la ricorrente fosse stabilmente presente nello studio. Non so se la ricorrente tenesse i rapporti con la commercialista. Non ricordo se facesse le notifiche né ricordo i programmi che utilizzava. Non ho assistito all’assunzione della ricorrente. Nello studio vi era una piccola stanza generalmente adibita a segreteria a volte la stanza era vuota ma generalmente c’era la segretaria, un periodo è stata la ricorrente, in altri periodi c’era un’altra persona. Ogni stanza aveva un computer e i collaboratori dell’avv. [ ] avevano tutti una stanza. Anzi non sono sicuro e un computer anche perché i collaboratori erano due o tre. Ciò relativamente al [ ] inizio [ ] Nel [ ] lo studio era un altro ed era più piccolo. Nella stanza della segreteria c’era un computer generalmente utilizzato dalla segretaria, non so se tale computer venisse utilizzato in via esclusiva. Vi era anche il telefono per quanto mi ricordo. Non so come veniva retribuita la ricorrente”.

Da tali deposizioni come dai documenti in atti si ricava la natura subordinata dal rapporto. Infatti, premesso che è incontestata la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti protrattosi circa tre anni senza soluzione di continuità, nonché lo svolgimento dell'attività di segretaria presso lo studio di [ ] si osserva che da quanto riferito dai testi la ricorrente svolgeva la propria attività nell'ambito dello studio legale, la sua prestazione era inserita nell'organizzazione aziendale, doveva osservare un preciso orario lavorativo (secondo quanto riferito dal teste [ ] non avendo gli altri testimoni conoscenze riguardo), utilizzava strumenti di lavoro messi a disposizione dal titolare dello studio, percepiva un compenso periodico in assenza di rischio economico. Tali circostanze emergono anche dalla copiosa messaggistica WhatsApp in atti nonché dalla riproduzione della conversazione telefonica del [ ] (cfr. doc. n. 16 del fascicolo di parte ricorrente) che, pertanto, anche alla stregua delle predette deposizioni devono ritenersi genuine. Tali elementi già appaiono sufficienti per ritenere la natura subordinata del rapporto, in quanto come sopra evidenziato, in caso di mansioni semplici, ripetitive e a basso contenuto discrezionale (come nell'odierno caso di lavoratrice con mansioni semplici di segreteria), la subordinazione va apprezzata pur in mancanza di puntuali e continue espressioni del potere direttivo datoriale, alla stregua di quanto concordemente dichiarato dai testimoni e risultante dai documenti versati in atti, deve ritenersi provato che nella specie ricorrano i tipici indici rivelatori del vincolo di subordinazione tra lavoratore e datore di lavoro individuati, secondo un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale: a) nel luogo della prestazione; b) nell'inserimento della prestazione stessa nell'organizzazione aziendale in funzione del perseguimento dei suoi obiettivi; c) nell'obbligo di osservanza di un orario predeterminato sostanzialmente coincidente con quello dell'attività del datore di lavoro; d) nell'utilizzo di strumenti di lavoro del datore; e) nella percezione di un compenso fisso e prestabilito in assenza di qualsivoglia rischio economico a carico del prestatore relativo al risultato dell'attività lavorativa; f) la durata del rapporto. Peraltro, il testimone [ ], pur con riferimento al limitato periodo dal

[ ] fino a [ ] epoca in cui ha svolto la pratica legale presso lo studio, ha riferito che il [ ] dava disposizioni e direttive allo svolgimento dell'attività prima descritta e in particolare le dava disposizione sugli elaborati da trascrivere al computer quando fissare appuntamenti e come gestire le chiamate. Il testimone [ ] o all'udienza del [ ] ha confermato anch'egli che l'avv. [ ] dava disposizioni e direttive alla ricorrente. Tale circostanza, del resto, emerge chiaramente anche dai numerosissimi messaggi WhatsApp intercorsi tra la [ ] e il resistente in cui quest'ultimo giornalmente le dava disposizioni e direttive. Da tali messaggi emerge anche l'obbligo di osservanza di un orario lavorativo da parte della ricorrente. Le circostanze documentali sopra riportate, insieme agli indici accessori richiamati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, quali l'inserimento stabile nella struttura, l'obbligo di osservanza di un orario predeterminato, l'uso degli strumenti dell'ufficio, il compenso a cadenze fisse e periodiche, la continuità temporale in funzione del collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali e la mancanza di qualsiasi rischio di impresa, inducono a qualificare come subordinato il rapporto de quo fin dalla sua instaurazione, risultando assorbite le ulteriori argomentazioni fondate sull'art. 69, 1° comma del D.L.vo n. 276/03. Peraltro, il datore di lavoro non ha neppure fornito elementi sufficienti per superare la presunzione di subordinazione in relazione alle mansioni elementari di segretaria di studio legale incontestatamente svolte dalla ricorrente.

Alla fattispecie deve ritenersi applicabile il C.C.N.L. per i dipendenti degli studi professionali – Cipa, in considerazione del fatto che l'applicazione del suddetto C.C.N.L. è pacifica e non è contestata dalle parti. Peraltro, nella memoria di costituzione la parte datoriale ha costantemente fatto riferimento a tale contrattazione collettiva. Neppure risulta in contestazione tra le parti la durata del rapporto di lavoro dall' [ ] al [ ] Per quanto riguarda l'inquadramento della lavoratrice è emerso dal complesso della prova testimoniale che la stessa si occupava, per come riferito dal testimone [ ] e dal testimone [ ]



all'udienza del 22 maggio 2023, della gestione degli appuntamenti, calendarizzazione degli adempimenti legali, gestione della corrispondenza postale e telefonica, predisposizione delle attività di cancelleria, utilizzo della piattaforma del processo civile telematico, notificazione delle raccomandate tramite il registro di autorizzazione del COA. Tali mansioni sono state in parte confermate anche dalla deposizione del testimone [ ]. Inoltre, l'utilizzo di programmi informatici per il deposito di atti e fascicoli, per le attività di notifica, per l'invio delle e-mail che per i rapporti con il commercialista dello studio nonché la gestione dell'agenda di studio relativamente alle scadenze processuali risultano dalla documentazione e dalla messaggistica WhatsApp versate in atti dalla parte ricorrente. Peraltro, sul punto, quanto riferito originariamente dal teste [ ] in ordine alla mancata conoscenza della parte ricorrente dell'attività lavorativa della segretaria e alle sue scarse conoscenze in materia informatica, non solo è in contrasto con la documentazione in atti e con quanto riferito dagli altri testimoni, ma è stato ritrattato dallo stesso testimone nella successiva deposizione del 22 maggio 2023. Peraltro, appare più che verosimile, alla luce della durata triennale del rapporto intercorso tra le parti, che la lavoratrice abbia nel tempo potuto apprendere le necessarie competenze informatiche per l'attività, non particolarmente complessa, da svolgere. Tanto più che non avrebbe avuto senso un rapporto lavorativo di tre anni solo per svolgere la mansione di aprire la porta alternativamente con il [ ] e gli altri suoi collaboratori nonché per rispondere al telefono e compiere altre limitatissime attività in uno studio legale, peraltro, di dimensioni non particolarmente grandi. Dai documenti prodotti in atti e in particolare dalla messaggistica WhatsApp, nonché dalle deposizioni dei testimoni [ ], [ ] e dalle precisazioni rese dall'avv [ ] [ ] l'udienza del 22 maggio 2023 è emerso che la [ ] preparava i fascicoli, compilava atti amministrativi e pratiche burocratiche necessarie al corretto svolgimento delle attività dello studio, svolgeva mansioni di data entry nei sistemi informatici, ad esempio per mantenere aggiornati registri, agenda di studio, teneva il calendario di udienze, incontri ecc., utilizzava quotidianamente sistemi informatici,

rispondeva alle telefonate e gestiva anche tramite posta elettronica la corrispondenza dell'ufficio in ingresso e in uscita. Si occupava anche di attività tipiche del front desk, come dell'accoglienza dei clienti in studio e di indirizzarli dai legali. Pertanto, le mansioni svolte dalla ricorrente sulla base degli elementi in atti risultano rientrare nel quarto livello del C.C.N.L. per i dipendenti degli studi professionali del 17 aprile 2015 a cui appartengono *“i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite”*. Non può ritenersi spettare il superiore livello quarto super del medesimo C.C.N.L. in cui rientrano *“i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, con conoscenza dei principali strumenti informatici, addetto alla gestione dei rapporti con la cliente; Segretario addetto in maniera prevalente o esclusiva alle attività di cancelleria e di notifica presso uffici giudiziari; Addetto alla attività telematica dello studio (es. visura catastali – ispezioni ipotecarie – spedizioni telematiche); Contabile d'ordine; Segretario d'ordine”*. Infatti, nonostante sia emerso l'uso di strumenti informatici, non è risultato lo svolgimento di tale attività, come delle altre sopra indicate, con autonomia esecutiva e particolari capacità tecniche, come invece richiesto dalla declaratoria del livello rivendicato per qualificare di concetto l'attività della lavoratrice.

Per quanto riguarda l'orario osservato (a prescindere da quello indicato dal testimone [redacted] dalle 9.30 del mattino sino alle 13.00, e poi dalle 16.00 alle 20.00) appare corretto fare riferimento all'orario effettivo svolto, quale è emerso dalla conversazione telefonica intercorsa tra la ricorrente e [redacted] in data 7 [redacted] cfr. doc. n. 16 del fascicolo di parte ricorrente), quantificato da entrambe le parti in 36 ore settimanali. La circostanza secondo cui la ricorrente ogni mese avrebbe lavorato una settimana in meno non è emersa con sufficiente certezza e specificità, avendone parlato solo il testimone [redacted] che, peraltro, avendo reso

sulle circostanze del rapporto lavorativo più versioni e “precisazioni”, non appare particolarmente attendibile in assenza di altri riscontri testimoniali o documentali.

Con riferimento al dedotto licenziamento che, secondo quanto sostenuto da parte ricorrente, le sarebbe stato intimato oralmente da [ ] nel corso della predetta conversazione del [ ] (cfr. doc. n. 16 del fascicolo di parte ricorrente) si osserva in via generale che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte la prova che il rapporto si è concluso per volontà del datore è a carico del lavoratore (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9108 del 1° aprile 2021, Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 149 dell’8 gennaio 2021, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31501 del 5 dicembre 2018, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3822 dell’8 febbraio 2019 e Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 13195 del 16 maggio 2019). In particolare, è stato chiarito come *“la mera cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l’effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale a “estromissione”, parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di “licenziamento”, e quindi nel senso di allontanamento dall’attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L’accertata cessazione nell’esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante circa l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale”* (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 13195 del 16 maggio 2019 cit.). L’onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l’attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento

della domanda, sicché l'insufficienza (o anche la mancanza) della prova sulle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la fondatezza nel merito della pretesa stessa (cfr. Cass. Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 13195 del 16 maggio 2019 cit., che richiama Cass. n. 1522 del 1983; Cass. n. 3148 del 1985; Cass. n. 3099 del 1987; Cass. n. 2680 del 1993; Cass. n. 5192 del 1998; Cass. n. 8164 del 2000; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 13390 del 2007 e nello stesso senso Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 149 dell'8 gennaio 2021). In applicazione di tali principi, non può ritenersi assolto l'onere probatorio a carico di [ ], in quanto dalla conversazione telefonica del [ ] intercorsa tra la ricorrente e [ ] (cfr. doc. n. 16 del fascicolo di parte ricorrente) non emerge la volontà di quest'ultimo di estromettere la ricorrente dal lavoro, né risulta un intento ritorsivo del medesimo, per come sostenuto da parte ricorrente, a fronte delle richieste di controparte. Piuttosto, dal tenore della conversazione, risulta il mancato accordo tra le parti relativamente alle condizioni economiche poste a base del rapporto lavorativo con conseguente mancata prosecuzione dello stesso. Peraltro, preso atto di tale mancato accordo [ ] si è dichiarato disponibile a proseguire il rapporto fino a che la lavoratrice non avesse reperito una occupazione più confacente alle sue esigenze. Tale proposta, non accertata dalla ricorrente, appare incompatibile con la volontà di licenziare quest'ultima e di estrometterla dalla compagine lavorative. Né la lavoratrice ha fornito ulteriori elementi a dimostrazione del dedotto licenziamento orale e/o ritorsivo. Non ci sono, pertanto, sufficienti elementi per ritenere che la risoluzione del rapporto in questione sia imputabile ad [ ]

In tale situazione, essendo stata accertata la natura subordinata del rapporto intercorso tra [ ] e [ ], debbono essere riconosciute le differenze retributive spettanti alla lavoratrice dall' [ ] al [ ] [ ] sulla base di un orario lavorativo di 36 ore settimanali con inquadramento al quarto livello del C.C.N.L. per i dipendenti degli studi professionali del 17 aprile

[ ] In via generale si osserva che il lavoratore, il quale agisce in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova dell'adempimento. Tale principio deve essere applicato sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità e quattordicesima (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra una specie di accantonamento di accantonamento della retribuzione da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento del lavoro festivo. Nella fattispecie, avendo la lavoratrice provato lo svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze di [ ] nel periodo e con le modalità sopra indicati era onere del resistente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare di avere integralmente retribuito la dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita. Possono, conseguentemente, essere riconosciuti alla ricorrente le differenze retributive compreso il c.d. bonus Renzi, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità nonché il trattamento di fine rapporto sulla base di un orario lavorativo di 36 ore settimanali con inquadramento al quarto livello del C.C.N.L. per i dipendenti per i dipendenti degli studi professionali. In relazione alla richiesta di pagamento delle festività si osserva che secondo la giurisprudenza il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute e delle festività ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni in questione, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo della spettanza di tali emolumenti, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore o lo svolgimento dell'attività lavorativa durante le festività. Infatti, l'indennità sostitutiva e il pagamento delle festività lavorate si configurano come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a

tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Nella fattispecie non può ritenersi provata la circostanza relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa nelle festività non avendo i testi escussi fornito alcuna indicazione al riguardo.

Per quanto riguarda la retribuzione percepita, è pacifica tra le parti, e documentata (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) la corresponsione in favore della ricorrente degli importi indicati alle pagine 5 e 6 del ricorso da parte del datore di lavoro anche se era controverso il titolo di tali attribuzioni patrimoniali. Peraltro, secondo quanto ha affermato la Cassazione a sezioni unite (Cass. Civ. Sez. Unite, Sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001), il principio, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, laddove è il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, vale altresì qualora sia dedotto, a fondamento della domanda, un inesatto adempimento. In proposito, la Corte fa leva sull'esigenza di dare omogeneità al regime probatorio, per estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 2<sup>^</sup>, Sentenza n. 9439 del 10 aprile 2008). Alla accertata sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente consegue il diritto di [ ] al TFR per il periodo dall' [ ] [ ] al [ ] ).

In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento, sulla base dei conteggi elaborati dal CTU dott. [ ], in relazione al periodo lavorato dall' [ ] al [ ], le somme spettanti a favore della ricorrente per i titoli sopra indicati ammontano ad euro [ ]. Per il dettaglio dei conteggi, il Tribunale rinvia alla consulenza tecnica d'ufficio, che viene qui recepita nella sua globalità. Le risultanze della predetta CTU contabile appaiono pienamente condivisibili, essendo l'indagine espletata correttamente eseguita ed immune da vizi logici e da profili di censurabilità, peraltro non specificamente evidenziati dalle parti. Ritiene questo giudice di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato dott. [ ], dottore commercialista. La relazione depositata dal C.T.U. appare, infatti, esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione acquisita nel corso del giudizio e con il quarto livello di inquadramento del C.C.N.L. di riferimento nonché redatta secondo corrette valutazioni tecniche.

Per tutte le considerazioni sopra esposte, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [ ] e [ ] dall' [ ] al [ ], con orario di 36 ore settimanali e con riconoscimento del IV livello del C.C.N.L. per i dipendenti degli studi professionali e parte resistente deve essere condannata a pagare a [ ] la somma lorda di euro [ ] oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo.

Con riguardo alla richiesta di regolarizzazione contributiva si osserva che la pretesa esercitata - attenendo al rapporto di esigibilità della contribuzione e del versamento non spetta al lavoratore ma all'ente previdenziale che, eventualmente previa denuncia da parte del lavoratore, può attivare i poteri di copertura assicurativa. Sul punto anche di recente " *b) in particolare, si è affermato che l'azione a tutela della posizione previdenziale possa avere ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione non prescritta ma in tal caso va chiamato necessariamente in giudizio anche l'Ente previdenziale in quanto unico legittimato attivo*

*nell'obbligazione contributiva (Cass. n. 19398 del 2014);". (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Ordinanza n. 3661 del 7 febbraio 2019). Inoltre, la Suprema Corte ha da ultimo chiarito che nei giudizi promossi dal lavoratore per ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale e destinatario del pagamento. La partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio è necessaria al fine di non privare la decisione, indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva, dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Ordinanza n. 29637 del 22 ottobre 2021; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 19679 del 21 settembre 2020; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 17320 del 19 agosto 2020; Cass. Civ. Sez. 6<sup>^</sup>, Ordinanza n. 14853 del 30 maggio 2019). "L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa" (cfr. Cass. Civ. Sez. 6<sup>^</sup>, Ordinanza n. 14853 del 30 maggio 2019 cit.). Nella specie è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente previdenziale. L'INPS si è costituito e ha chiesto la condanna al pagamento della contribuzione sulle somme accertate. La domanda deve essere accolta in relazione alle spettanze retributive accertate come dovute da [ ] nei confronti dell'INPS. Pertanto,*



quest'ultimo deve essere condannato a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente corrispondendo all'INPS le differenze eventualmente dovute tra i contributi versati e quelli dovuti come saranno calcolati dall'INPS sulla base dei parametri retributivi innanzi ricostruiti e nei limiti della prescrizione quinquennale. La reciproca soccombenza, determinata dall'accoglimento solo parziale della domanda, induce alla compensazione per un terzo delle spese di lite tra [ ] e [ ] [ ] che per i restanti due terzi sono poste a carico di quest'ultimo e sono liquidate come in dispositivo. Il recente orientamento giurisprudenziale sull'esistenza di un litisconsorzio con l'INPS impone la compensazione delle spese processuali tra le parti originarie e l'INPS, anche tenuto conto della marginalità della posizione di quest'ultimo. Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico del resistente.

### P.Q.M.

Il Giudice Unico del Lavoro di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dall' [ ] al [ ] tra [ ] e [ ], con orario di 36 ore settimanali e con inquadramento della predetta nel IV livello del C.C.N.L. per i dipendenti degli studi professionali;
- per l'effetto condanna [ ] al pagamento in favore di [ ] della somma lorda di euro [ ], oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il resistente a regolarizzare la posizione contributiva previdenziale della ricorrente in relazione alle suddette accertate differenze retributive, versando all'INPS le differenze eventualmente dovute tra i contributi versati e quelli dovuti sulla base dei parametri retributivi innanzi ricostruiti, nell'importo che sarà calcolato dall'Ente previdenziale e nei limiti della prescrizione quinquennale;
- rigetta ogni altra domanda;

- condanna \_\_\_\_\_ al pagamento, in favore della ricorrente dei due terzi delle spese di lite che liquida per l'intero, in complessivi eur \_\_\_\_\_, oltre a spese generali al 15%, e oltre IVA, CPA, dichiarando compensato il restante terzo sull'intero sopra determinato;
- compensa integralmente le spese processuali tra \_\_\_\_\_ e l'INPS;
- pone definitivamente a carico di \_\_\_\_\_ le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

Roma, 29 febbraio 2024

Il Giudice

dott. Ottavio Picozzi